

TI_GERICHTE 32.2023.95 vom 18. Dezember 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2023.95

FR: TI_GERICHTE 32.2023.95 du 18 décembre 2023

IT: TI_GERICHTE 32.2023.95 del 18 dicembre 2023

Regeste

Ricorso contro decisione – in via di revisione – di rifiuto di prestazioni. UAI, venuto a conoscenza di attività illegali, risp. non dichiarate, incompatibili con lo stato valetudinario precedentemente accertato, ha a ragione deciso la precedente revisione della decisione di rendita

Erwägungen

E. 12

marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). nel merito 2.2. Con il ricorso l'insorgente postula l'annullamento della decisione con cui l'amministrazione ha riesaminato il diritto alla rendita, rimproverando all'autorità intimata di aver violato il diritto di essere sentito. 2.3. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur ATSG, in: RBS 2021, n. 1 e seg. ad art. 42 LPGGA). Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). In ambito amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi

della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l'interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d). 2.4. Con la 5a revisione dell'AI, invece dell'opposizione alla decisione formale è stata introdotta l'attuale procedura – non litigiosa (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, n. 2 ad art. 57a LAI) – di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid. 2.3). Giusta l'art. 57a LAI, l'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGa (cpv. 1). Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni (cpv. 3). In tale contesto il diritto di essere sentito è garantito dal fatto che l'assicurato può prendere posizione sia su questioni di fatto che su questioni giuridiche. Il termine di trenta giorni per presentare obiezioni al preavviso è un termine di legge non prorogabile. Tuttavia, se successivamente all'emanazione del preavviso l'assicurato chiede entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo ad un rappresentante cognito in materia, l'amministrazione incorre in una grave violazione del diritto di essere sentito se emana la decisione formale senza confrontarsi con la richiesta di proroga. Per contro, non vi è alcun obbligo per l'amministrazione di attendere di emanare la decisione formale se con le obiezioni al preavviso l'assicurato non si è riservato di produrre ulteriori osservazioni o non ha in altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non fossero esaustive (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii giurisprudenziali; cifra 6021 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato al 1° febbraio 2023). L'amministrazione deve confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di assunzione di prove tempestivamente presentate dall'assicurato. Il contenuto e l'estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e procedurale del singolo caso. L'ufficio AI non può in ogni caso semplicemente limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni dell'assicurato ma deve esporre nella decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI). 2.5. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito censurando un mancato secondo scambio di scritti con contestuale trasmissione del rapporto SMR del 27 luglio 2023 per presa di posizione (cfr. infra consid. 2.5.1.) ed una carente motivazione circa i motivi per cui la refertazione medica prodotta con le osservazioni è stata considerata irrilevante (cfr. infra consid. 2.5.2.), circostanze, queste, che gli avrebbero impedito di presentare un “ ricorso efficace ” alla luce di informazioni mediche complete. 2.5.1. Venuto a conoscenza della carcerazione preventiva dell'insorgente, l'Ufficio AI ha esaminato l'incarto penale dal quale sono emerse attività – illecite e/o non dichiarate – incompatibili con lo stato di salute precedentemente accertato. L'amministrazione ha

dunque sottoposto le risultanze penali al medico SMR il quale, riesaminata con spirito critico tutta la precedente refertazione medica, ha concluso, con annotazione del 24 febbraio 2023, che l'assicurato aveva scientemente manipolato i medici e mentito all'Ufficio AI al fine di ottenere illecitamente una rendita. Sulla scorta di quanto precede, l'Ufficio AI ha emanato il progetto di decisione del 1. marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.4.), indicando i motivi del riesame e, in ossequio ai combinati artt. 57a cpv. 1 e 3 LAI e 42 LPGA, informando della possibilità di presentare osservazioni al progetto di decisione, di chiedere tempestivamente informazioni complementari, rispettivamente di richiedere tempestivamente una proroga per presentare ulteriore documentazione (doc. 86, pagg. 298 in initio, 300-302 incarto AI). L'insorgente ha presentato le osservazioni del 3 e 17 aprile 2023 con le quali, oltre alla sospensione della procedura amministrativa in attesa dell'esito di quella penale, ha prudenzialmente contestato le conclusioni di cui all'annotazione SMR del 24 febbraio 2023, producendo refertazione medica in tal senso e chiedendo all'amministrazione l'assunzione agli atti della documentazione dei medici delle strutture carcerarie, della _____ di _____ e dell'Ospedale _____ di _____ (cfr. supra consid. 1.4.). L'amministrazione ha proceduto come auspicato dall'insorgente e, pervenuta la documentazione medica richiesta, l'ha annessa agli atti e sottoposta al medico SMR per presa di posizione. Quest'ultimo ha valutato la nuova refertazione, non ritenendola sufficiente per modificare la valutazione del 24 febbraio 2023 (rapporto SMR del 27 luglio 2023; cfr. supra consid. 1.4.). Conseguentemente, con decisione dell'11 agosto 2023 l'Ufficio AI ha confermato il preavviso. Nelle motivazioni della decisione, oltre a quanto emerso dall'incarto penale, l'amministrazione ha ribadito quanto accertato dal medico SMR nell'annotazione del 24 febbraio 2023 (doc. 104, pag. 443 incarto AI), mentre per quanto concerne le osservazioni dell'assicurato al progetto di decisione, l'Ufficio AI ha riportato il tenore del rapporto SMR del 27 luglio 2023, la nuova refertazione prodotta dall'insorgente, rispettivamente acquisita agli atti risultando inconferente (doc. 104, pag. 444 incarto AI). Ricapitolato l'iter amministrativo, questo Giudice non ravvisa alcuna criticità in punto al diritto di essere sentito (cfr. supra consid. 2.3.) o alla procedura di preavviso (cfr. supra consid. 2.4.). In particolare – e contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – la procedura di preavviso non prevede un automatico secondo scambio di scritti, ragione per cui l'amministrazione non era tenuta a procedere come auspicato dall'insorgente, ossia sottoponendogli il rapporto SMR del 27 luglio 2023. Tanto più che il ricorrente non aveva neppure manifestato la volontà di produrre ulteriore refertazione medica. In tale contesto, è opportuno ricordare, oltre al principio di celerità valido nelle assicurazioni sociali (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), che lo scopo della procedura di preavviso è quello di poter intavolare una “unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts [...] und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten verbessern” (DTF 134 V 97 consid. 2.7. con riferimenti), il preavviso non esplicando gli stessi effetti della decisione formale sotto il profilo procedurale. Ma anche se, per ipotesi di lavoro, si ammettesse una violazione del diritto di essere sentito a motivo della mancata trasmissione del rapporto SMR del 27 luglio 2023 al ricorrente, essa non sarebbe certamente da qualificare come grave e ancor meno come insanabile. Infatti, l'insorgente, per sua stessa ammissione, ha avuto a disposizione l'intero dossier aggiornato (doc. 106 incarto AI), potendo impugnare presso il TCA – autorità giudiziaria che gode di pieno potere cognitivo (cfr. supra consid. 2.3. e STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012 consid. 2.3.) – la contestata decisione, come è avvenuto. Il fatto che egli si sia limitato a contestare aspetti di carattere puramente procedurale è irrilevante in quanto tutti gli elementi a fondamento della

decisione impugnata gli erano noti, a prescindere dalla bontà degli stessi. Pertanto, la censura del ricorrente risulta inconferente. 2.5.2. Il ricorrente sostiene che la presa di posizione del medico SMR sulla nuova refertazione acquisita agli atti sia troppo succinta e superficiale. A torto. Come diffusamente illustrato, il medico SMR ha vagliato tutta la copiosa refertazione medica acquisita agli atti contestualmente alle osservazioni al preavviso, concludendo, quale specialista in psichiatria e psicoterapia, che la stessa non permettesse una valutazione diversa rispetto alla sua precedente valutazione (annotazione SMR del 24 febbraio 2023). Visto il tenore delle due prese di posizione del medico SMR (cfr. supra consid. 2.4.) questo Giudice non può certo condividere la critica del ricorrente – peraltro avanzata da un profano in materia – rivolta al medico SMR di superficialità. Va inoltre precisato, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa (V, pag. 5), che il rapporto SMR del 27 luglio 2023 “ non fa altro che esplicitare i motivi per cui la precedente valutazione, che di certo non può essere ritenuta succinta e scarsamente motivata (e sulla quale, lo si ricorda, poggia il provvedimento), trova completa conferma anche alla luce della documentazione prodotta o richiamata dal ricorrente. ”. In sintesi, con la decisione impugnata l’insorgente è stato debitamente informato sui motivi a fondamento della stessa. Il fatto che egli si sia limitato a formulare censure di carattere procedurale e non di merito (ad esempio riportando le conclusioni del medico SMR con altre refertazioni di cui all’incarto) risulta, lo si ribadisce (cfr. supra consid. 2.5.1. in fine), irrilevante. 2.6. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto. 2.7. Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.), l’avv. RA 1 aveva formulato domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, senza tuttavia presentare il certificato municipale richiestogli (cfr. supra consid. 1.8.). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Nella presente fattispecie, oltre a non essere stato documentato e quindi provato lo stato d’indigenza (cfr. supra consid. 1.6. e 1.8.), fa comunque difetto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserimento e per i motivi esposti ai considerandi 2.5.1.-2.5.2., la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso. In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.